

A:

**Istituto Nazionale Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro**

e p.c.

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Ministero della Cultura

Ministero del Lavoro

Commissioni Parlamentari Cultura e Lavoro

Roma, 09/03/2023

**Oggetto: Procedure per l'applicazione dell'assicurazione INAIL a favore dei lavoratori autonomi
esercanti attività musicali**

Con la presente la scrivente Associazione intende sottoporVi una criticità rilevata in merito all'applicazione dell'assicurazione INAIL per gli operatori dello spettacolo, con particolare riferimento alla categoria dei lavoratori autonomi esercanti attività musicali, definiti nell'elenco delle qualifiche INPS (ex-ENPALS) con categoria 500.

Nello specifico, ci riferiamo al Decreto Interministeriale emanato il 22 gennaio 2022, richiamato in seguito dalla Circolare INAIL n. 11 del 24 febbraio 2022 che, in caso di ingaggio di lavoratori autonomi esercanti attività musicali, ha posto l'onere del computo e del versamento dei relativi contributi in capo al committente.

Intendiamo qui evidenziare come in concreto ciò risulti di ardua applicazione.

Ogni lavoratore autonomo dello spettacolo esercente attività musicali opera durante ciascun anno con numerosi committenti differenti (a volte centinaia), di diversa natura (esercizi commerciali, luoghi di spettacolo, teatri, discoteche, strutture turistiche e ricettive, enti locali e altre pubbliche amministrazioni, pro loco, committenti privati, e molti altri) e collocati in ogni territorio, nazionale e internazionale.

Tali professionisti provvedono a versare i propri contributi previdenziali e assistenziali (INPS) in autonomia, procedura che risulta di vitale importanza sotto il profilo commerciale, nata proprio in considerazione della natura particolare della loro attività, discontinua, itinerante e commercialmente frammentaria.

A riprova di quanto esposto, portiamo alcuni semplici esempi:

A. Si consideri il caso di una coppia di sposi che intendano avvalersi di un musicista o un Dj per l'intrattenimento del proprio matrimonio.

Secondo le nuove disposizioni, gli sposi dovrebbero provvedere all'iscrizione della posizione INAIL relativa ai lavoratori esercenti attività musicali ingaggiati, denunciarne i compensi previsti per l'anno in corso e quello a venire e versarne il premio (autoliquidazione).

B. Un ristoratore, che si trovi ad ospitare delle feste di celebrazione e, pertanto, decidesse di provvedere alla gestione dei professionisti dello spettacolo musicale, in vece dei celebranti, dovrebbe comunque presumere quanti ospiti, nell'arco di un anno, potrebbero avvalersi di lavoratori esercenti attività musicali, quali professionisti nello specifico, e con quali compensi.

C. Analoga problematica va estesa a tutti i tipi di imprese organizzatrici di spettacoli che si avvalgano saltuariamente di un vasto ventaglio di artisti.

Peraltro, in merito all'erogazione delle prestazioni assicurative, appare inapplicabile il conseguente obbligo a carico del committente a corrispondere al lavoratore esercente attività musicali infortunato il sessanta per cento della retribuzione per i giorni successivi all'infortunio fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione (3 giorni), laddove il rapporto tra lavoratore e committente si esaurisce nel corso di una giornata o due.

Tale situazione espone i lavoratori autonomi dello spettacolo esercenti attività musicali anche al rischio di dover raggugiare di tasca propria il premio nel caso la previsione si discosti dal fatturato reale, nonché all'eventualità di vedersi bloccare il DURC, nel caso i committenti in questione non abbiano provveduto correttamente agli adempimenti contributivi.

Alla luce di ciò, riteniamo che questa nuova procedura richiesta dall'Ente risulti irrealizzabile e penalizzante nei riguardi dei lavoratori esercenti attività musicali; è del tutto evidente, infatti, che la maggior parte dei committenti non sarà in grado di quantificare e versare il corretto premio INAIL e, pertanto, mancherà di farlo o eviterà di rivolgersi a questa categoria di lavoratori; ne consegue non solo il rischio che i lavoratori non siano adeguatamente tutelati, ma anche che ne derivi una nuova ondata di sommerso nonché una nuova discriminazione.

Ci corre l'obbligo, quindi, di richiedere che, alla stregua della contribuzione INPS, sia concessa agli autonomi esercenti attività musicali la facoltà di aprirsi una propria posizione INAIL e di procedere autonomamente alla previsione del proprio imponibile annuale al fine di una quantificazione reale del premio, e soprattutto sia estesa loro la possibilità di provvedere al versamento diretto di quanto dovuto, fermo restando che il costo debba restare a carico dei committenti attraverso una maggiorazione dell'imponibile fatturato.

Inoltre, siamo a chiederVi chiarimenti sulle procedure dovute nel caso di ingaggio di soggetti esenti ai sensi dell'articolo 1, comma 188 della legge 27 dicembre 2006, n. 296: questa categoria di lavoratori risulta infatti comunque assicurata contro gli infortuni indipendentemente dall'ammontare della loro retribuzione. Gli scriventi si interrogano pertanto su quale debba essere

la retribuzione imponibile da assumere per il calcolo del premio e per la liquidazione delle prestazioni indennitarie nel caso di prestazioni gratuite, tipiche per esempio delle celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche.

Si può ipotizzare che valga il limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale pari, per l'anno in corso, a euro 53,95?

Dubbi analoghi sorgono anche in merito alla casistica in cui vengano ingaggiati come lavoratori autonomi degli artisti stranieri e/o non residenti e quindi non iscritti al fondo FPLS; per questa categoria è obbligatoria l'iscrizione all'INAIL?

Restando a disposizione per costruttivi confronti vi ringraziamo per l'attenzione.

Michele Massimo Pontoriero

Presidente UNISCA

Fare Sintesi nel Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo

Le Associazioni di UNISCA:

- A.M.A.M.I. Associazione Manager e Agenti Musicali Italiani
- ARIACS
- AWI – Art Workers Italia
- CAFIM - Confederation of the European Music Industries
- CAM - Coordinamento Associazioni dei Musicisti
- FEDERAZIONE NAZIONALE DEL JAZZ ITALIANO
- FNAS - Federazione Nazionale delle Arti in Strada
- ITALSHOW
- MIA – Musica Indipendente Associata
- PERFAS - Performing Artists Association South Tyrol
- SHOWNET
- Slow Music ETS
- UNA - Unione Nazionale Autori

Aderenti Esterni: ARCI; ASSOARTISTI (Confesercenti)